

Riscossione, più incentivi agli uffici nel calcolo tornano anche i residui

Pasquale Mirto

Con un emendamento approvato alla Camera al Ddl di bilancio si chiariscono le modalità di calcolo dell'incentivo alla riscossione previsto dal comma 1091 della legge 145/2018. La nuova norma (Sole 24 Ore del 18 dicembre) ha valenza interpretativa, visto che detta («si intende...») la definizione di «maggior gettito accertato e riscosso». È importante, perché la questione era stata oggetto di interpretazioni restrittive per non dire fantasiose.

Nemmeno il nuovo testo, invero, brilla per chiarezza, sicché deve essere colta la ratio e per darne un'interpretazione funzionale all'obiettivo del legislatore: che non può non essere quello di incentivare il contrasto all'evasione. Quando fu emanata la disposizione, Ifel predispose uno schema tipo di regolamento, adottato poi da molti enti. La fondazione di Anci aveva ritenuto che, per definire la portata del «maggior gettito», ci si dovesse riferire all'ammontare complessivamente incassato con l'attività di contrasto all'evasione. Per identificare il «maggior gettito», dunque, non c'è alcun confronto intertemporale da effettuare: dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo del Comune.

Sarebbe illogico ritenere che l'alimentazione del fondo incentivante possa avvenire con riferimento ai soli atti di recupero che sono, al tempo stesso, emessi e incassati nel medesimo anno, sia perché una parte consistente degli atti viene notificata nell'ultima parte dell'anno, ed è quindi incassata l'anno successivo, sia perché si escluderebbero gli importi rateizzati e quelli riscossi coattivamente. A rilevare è l'ammontare delle riscossioni, in conto competenza e in conto residui, realizzate nell'anno e collegate a un accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica.

Questa lettura è stata contrastata da varie sezioni di controllo della Corte dei Conti, a iniziare dalla Lombardia con la delibera 113/2024. Secondo i magistrati, il fondo va alimentato solo dal maggior incasso in conto competenza rispetto all'anno precedente, senza considerare le riscossioni in conto residui. Quindi, se nell'anno "n-1" si sono emessi accertamenti per 100, di cui incassati 70, mentre nell'anno "n" si sono emessi accertamenti per 200, di cui incassati 60, non spetterebbe alcun incentivo. Poco importa, poi, secondo la Corte, se nell'anno "n+2" si incassano tutte le restanti somme degli anni "n-1" ed "n".

Ancor più restrittiva è la sezione Umbria, nella delibera 117/2024. Dove si legge che «la norma non mira ad assicurare di per sé il recupero dell'evasione e la riscossione coattiva dei tributi avendo, invece, il più ambizioso obiettivo di

stimolare l'ente (e dunque il personale) a porre in essere l'attività amministrativa in modo sempre più efficiente ed efficace rispetto alla situazione pregressa».

Parte da qui il nuovo intervento normativo, con il quale si precisa che l'incentivo va calcolato sulle somme complessivamente incassate, sia in conto competenza sia in conto residui, aprendo anche all'incentivazione non solo delle riscossioni da accertamento, ma di tutte le forme di sollecitazione del versamento che generano maggiori entrate, come gli inviti alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. È, in pratica, quello che aveva sostenuto Ifel fin dal 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA